

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 28-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MUGNAI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE CIARRAPICO

procedimento civile n. 2023/10 R.G. pendente presso il Tribunale Ordinario di Cassino

**Trasmessa dal Tribunale ordinario di Cassino
il 2 luglio 2012**

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 2012

ONOREVOLI SENATORI. – In data 2 luglio 2012 il Tribunale ordinario di Cassino ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 2023/10 RG a carico del senatore Giuseppe Ciarrapico affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 16 luglio 2012 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 dicembre 2012. In data 30 novembre 2012 il senatore Giuseppe Ciarrapico ha depositato una documentazione presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha definito la propria proposta per l'Aula, nel senso dell'insindacabilità.

* * *

In data 16 luglio 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 28, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Ciarrapico, con riferimento al procedimento civile n. 2023/10 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cassino.

L'atto di citazione presentato, tra gli altri, dal Rettore dell'Università degli Studi del Molise, professor Giovanni Cannata si riferisce al contenuto ritenuto diffamatorio di al-

cuni articoli pubblicati sul quotidiano «Nuovo Oggi Molise».

In particolare, in data 25 marzo 2010, un articolo firmato Pasquale Di Bello attribuiva alla gestione «monarchica» dell'Università da parte del rettore l'utilizzazione di «silenzi, mezze verità e sotterfugi».

Nel successivo articolo del 27 marzo 2010 lo stesso Di Bello affrontava ulteriormente il tema della gestione dell'Università e stigmatizzava la possibile ricandidatura del professor Cannata a rettore della stessa. L'ulteriore articolo del 16 aprile 2010, firmato dallo stesso giornalista, preannunciava, sotto un titolo di intonazione satirica, considerato offensivo «Un ciuco pittato da cavallo», un articolo in argomento sul numero in uscita del settimanale Panorama. Il 17 aprile, infine, un nuovo articolo dal titolo «Cattedre regalate e contratti facili all'Unimol, il silenzio dei... colpevoli» ribadiva le accuse.

I querelanti ritengono che i titoli degli articoli citati e il loro contenuto abbiano danneggiato «il prestigio e la credibilità, personale, oltre che l'immagine dell'Università e dei suoi professori».

Il senatore Ciarrapico non è autore degli articoli di stampa, ma è chiamato in causa ai sensi dell'art. 2497 c.c. in solido con gli altri convenuti in quanto editore di fatto del giornale.

L'autorità giudiziaria ha trasmesso gli atti al Senato non ritenendo sussistente il nesso funzionale tra il contenuto degli articoli e l'attività parlamentare del senatore Ciarrapico.

In data 13 novembre 2012 il senatore Ciarrapico è stato invitato a fornire chiarimenti – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato – mediante l'invio di una memoria scritta. Ad oggi tale

memoria non è stata depositata presso la Giunta. È pervenuta, in data 29 novembre 2012 una lettera del senatore Ciarrapico che, nel preannunciare l'invio della suddetta memoria, allega gli articoli oggetto del procedimento precisando di non esserne l'autore e di non ricoprire il ruolo di direttore del quotidiano.

Si rileva, infine, per quanto concerne il sistema universitario nel suo complesso, che agli atti parlamentari è presente una interrogazione firmata anche dal senatore Ciarrapico risalente al 26 novembre 2008 concernente la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» e un'ulteriore interrogazione del 10 dicembre 2008 sull'Università di Tor Vergata. Non risultano specifici atti di sindacato ispettivo relativi all'Università del Molise. Vi è da segnalare peraltro che il senatore Ciarrapico ha pronunciato un intervento in Assemblea il 27 luglio 2010 nel quale si è riferito direttamente al Rettore dell'Università del Molise, professor Cannata.

* * *

La Giunta, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha respinto la proposta di non considerare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Ciarrapico formulata dalla senatrice Leddi.

La Giunta ha conseguentemente ritenuto che le frasi asseritamente diffamatorie, che compongono gli articoli di stampa «incriminati», costituiscono esercizio di quelle «attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal

Parlamento» di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Quanto alla corrispondenza tra le opinioni espresse *extra moenia* e il contenuto di atti tipici utilizzati dal parlamentare, è utile richiamare il citato orientamento del Senato in materia. In particolare, è stato auspicato – considerato opportuno estenderne la latitudine applicativa – un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». In questo senso, quindi, l'interpretazione del già citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica.

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MUGNAI, *relatore*

